LICEO CLASSICO "MEGARA"
Classico - Scientifico - Scienze Umane - Linguistico
AUGUSTA, VIA STRAZZULLA, 10 - 96011
Tel. [illegible]

LICEO CLASSICO SEZIONE
ENTIFICA ANNESSA "MEGARA"
Istsc srpc070006

8560
12/09/2017 09:42:08
3.2.c

C.I. n° 5

Augusta, 12 settembre 2017

Ai Docenti
Al Personale ATA
Sito web
Atti

Oggetto: Aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto personale ATA triennio 2017/2020.

Si comunica che con il D.M. 640 del 30 agosto 2017 è stata indetta la procedura di aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale ATA per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19, 2019/20.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate dal 30 settembre al 30 ottobre 2017.

I modelli di domanda di inserimento (modello D 1) o di conferma e aggiornamento (modello D 2) possono essere consegnati a mano oppure inviati tramite raccomandata a/r o posta elettronica certificata.

Tali modelli dovranno essere indirizzati ad una prescelta istituzione scolastica statale della provincia interessata.

Tramite le istanze on line, in una fase successiva, sarà possibile, invece, presentare il modello di scelta delle istituzioni scolastiche.

Si allegano:

D.M. 640 del 30 agosto 2017

C.M. prot. 37833 del 01/09/2017

LICEO CLASSICO "MEGARA" AUGUSTA 1096 - C.F. 87002350892 - SEZIONE SCIENTIFICA ANNESSA

Il Dirigente Scolastico Reggente
Dott.ssa Agata Sortino

Il compilatore :
Franca Garofalo

Indizione della procedura di aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto ATA –Triennio scolastico 2017-19

Da: USP di Siracusa <usp.sr@istruzione.it>
A: Scuole della provincia di Siracusa <scuole.sr@istruzione.it>, "srpc08000r@istruzione.it" <srpc08000r@istruzione.it>, "srps14000a@istruzione.it" <srps14000a@istruzione.it>, "srth040007@istruzione.it" <srth040007@istruzione.it>, "srps150001@istruzione.it" <srps150001@istruzione.it>, "srmm07100l@istruzione.it" <srmm07100l@istruzione.it>, "srtd02000g@istruzione.it" <srtd02000g@istruzione.it>

Si trasmettono gli allegati file relativi all'oggetto

Da: Camilleri Tommaso
Inviato: giovedì 7 settembre 2017 12:42
A: Chiapparo Salvatore; Puccio Salvatore; Belluso Francesco; Emma Anello; Cernuto Antonino; Randazzo Maurizio; Catera Fiorella; Pappalardo Carmelo; La Franca Catia; Anello Marco; Ciancio Filippo; Cuttaia Ombretta; De Felice Elvira; Gatani Luca; Girardi Luca; Grasso Emilio; Liotta Corradina; Marino Salvatore; Padalino Maria; Pasto Giovanni; Petix Calogero Alberto; Salone Domenica; Spina Angelo; USP di Agrigento; USP di Caltanissetta; USP di Catania; USP di Enna; USP di Messina; USP di Palermo; USP di Ragusa; USP di Siracusa; USP di Trapani; Zappulla Gaetana; Zarbo Raffaele
Cc: Bellia Cisl; CGIL; CGIL-2; CISL; CISL-REGIONALE; GILDA COORD.; GILDA SEGR.; SNALS; SNALS-1; SNALS-2; SNALS-3; UIL; UIL-2
Oggetto: Indizione della procedura di aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto ATA –Triennio scolastico 2017-19
Priorità: Alta

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – DIREZIONE GENERALE – PALERMO

Ai Dirigenti Ambiti Territoriali USR-SICILIA

e.p.c. Alle OO.SS. Regionali Comparto Scuola

Si trasmettono gli allegati file relativi all'oggetto con preghiera di massima diffusione fra le istituzioni scolastiche di propria competenza. Si segnala l'opportunità della pubblicazione sul sito istituzionale.

Il Funzionario
Tommaso Camilleri
Ufficio V

2 Allegati

MIUR.AOODGPER... .pdf

D.M. 640 30 a... .pdf

Siete in **Segreteria Digitale** > Menu rapido > Visualizza email

Consulta | Raccogli | I miei archivi | Pubblica | Consulenza | Organizza

I miei documenti

Consulta videotutorial e Faq | Richiedi assistenza

Consigliaci un miglioramento | Collabora con noi

Copyright © 2016 - Gruppo Spaggiari Parma - P. IVA 02159610354

MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0037883.01-09-2017

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per il personale scolastico

Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali

Ai Dirigenti titolari
degli Uffici Scolastici Regionali per
la Basilicata il Friuli V. Giulia
il Molise e l'Umbria

e, p.c. al Capo Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione

Oggetto: Indizione della procedura di aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto ATA –Triennio scolastico 2017-19.

Si trasmette il D.M. 640 del 30 agosto con cui è indetta la procedura di aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA per il triennio scolastico 2017-19.
Il suddetto D.M. unitamente alla presente nota di trasmissione saranno tempestivamente pubblicati sul sito del Ministero.
Le domande di partecipazione alla procedura, redatte secondo i modelli che saranno in seguito pubblicati sul sito del Ministero, potranno essere presentate dal 30 settembre al 30 ottobre.
Dovranno essere inviati con modalità tradizionale i modelli di domanda di inserimento (modello D 1) o di conferma e aggiornamento (modello D 2), ossia tramite raccomandata a/r ovvero consegnati a mano oppure mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata. Tali modelli dovranno essere indirizzati ad una prescelta istituzione scolastica statale della provincia d'interesse.
Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine potrà essere presentato il modello di depennamento dalle graduatorie permanenti o ad esaurimento della provincia di attuale iscrizione, da indirizzare all'ambito territoriale della provincia dalle cui graduatorie si chiede il depennamento, al fine di iscriversi nelle graduatorie di istituto di diversa provincia. Il suddetto depennamento avrà efficacia dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive di terza fascia.
La domanda di inserimento o di conferma/aggiornamento deve essere prodotta per la stessa ed unica provincia.

Tramite le istanze on line, in una fase successiva, sarà possibile, invece, presentare il modello di domanda di scelta delle istituzioni scolastiche. Tale domanda dovrà essere presentata, pertanto, secondo modalità e termini che saranno successivamente comunicati.
Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del precedente triennio di validità, fermo restando il possesso dei requisiti di accesso alla procedura in esame, per essere inclusi nelle graduatorie di cui al presente decreto dovranno presentare domanda di conferma nel caso in cui non abbiano conseguito nuovi titoli di valutazione rispetto al triennio precedente. Lo stesso modello di domanda potrà essere utilizzato, compilando le apposite sezioni relative all'aggiornamento dei titoli, anche per coloro che dovranno aggiornare la propria posizione inserendo le dichiarazioni relative ai titoli di valutazione conseguiti successivamente al precedente triennio di riferimento o già posseduti ma non dichiarati.
Conseguentemente l'aspirante dovrà, invece, presentare domanda di inserimento nei casi di prima iscrizione nelle graduatorie di istituto.
Si ricorda che sarà resa disponibile, per le istituzioni scolastiche che dovranno valutare le domande, apposita funzione on-line che supporterà le medesime nella valutazione delle domande e nell'attribuzione del relativo punteggio.
Allo scopo di garantire omogeneità di trattamento agli aspiranti all'inserimento nelle citate graduatorie di 3° fascia, si pregano le SS.LL. di fornire ogni utile supporto alle istituzioni scolastiche ai fini della massima coerenza con gli obiettivi del presente decreto.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione di tutti gli attori coinvolti nella procedura di aggiornamento e si confida in un costante monitoraggio da parte di codesti Uffici per assicurare la corretta gestione delle operazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Maddalena Novelli
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa.

NOVELLI/MARIA M./
NVLMMD53T69B781
F/3756956

Firmato digitalmente da NOVELLI/MARIA M./NVLMMD53T69B781F/3756956
ND: C=IT, O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA/80185250588, CN=NOVELLI/MARIA M./NVLMMD53T69B781F/3756956, givenName=MARIA M., sn=NOVELLI
Data: 2017.09.01 14:17:33 +02'00'

MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
AOOUFGAB - Ufficio del Gabinetto del MIUR
REGISTRO DECRETI
Prot. n. 0000640 - 30/08/2017 - REGISTRAZIONE
Titolario: 01.01.01

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, recante *"Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"*;

VISTA la legge 3.5.1999, n. 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10.5.1999, n.107, recante *"Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico"*;

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006/2009 , pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292, del 17 dicembre 2007 – Serie Generale ed in particolare l'allegata Tabella B – Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA ;

VISTA la sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del CCNL 29.11.2007 sottoscritta il 25 luglio 2008 ed in particolare le modifiche apportate alla citata Tabella B - requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA;

VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, adottato con D.M. 13 dicembre 2000, n . 430, registrato alla Corte dei Conti il 12 gennaio 2001, registro n. 1, foglio n. 9;

VISTO in particolare, l'art. 8, comma 1, del predetto Regolamento, che rinvia ad un apposito decreto ministeriale la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto e per la formazione delle graduatorie medesime;

VISTO, altresì, l'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento, che stabilisce la validità triennale delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia;

VISTO il D.M. 05.09.2014 n. 717 concernente la formulazione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia relative al triennio 2014/15, 2015/16, 2016/17;

VISTO il D.M. 05.09.2014 n.716 concernente le tabelle di valutazione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia;

VISTO la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante *"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013"*;

VISTO il decreto legge n. 104 del 12 settembre 2013, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.128, recante *"misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca"*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATA la necessità di informatizzare l'intera procedura, ivi compresa la fase di presentazione delle istanze di partecipazione , in considerazione dell'elevato numero di potenziale partecipanti;

CONSIDERATO che è necessario impartire nuove disposizioni in materia di graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia e aggiornare i titoli di valutazione, in seguito alla scadenza di validità temporale delle citate graduatorie ;

ACQUISITO in data 17 maggio 2017 il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione reso all'adunanza plenaria del 10 maggio 2017;

RITENUTO di poter accogliere la richiesta di limitare la valutazione delle certificazioni informatiche a quelle rilasciate da soggetti a tal fine accreditati dagli enti di riferimento con relativa riduzione dei punteggi;

RITENUTO di dover accogliere la richiesta di non modificare le precedenti tabelle delle graduatorie di istituto docenti, educativi ed ATA, nelle more di una complessiva revisione dei criteri di "accreditamento" degli enti che rilasciano le certificazioni informatiche;

RITENUTO di dover dare esecuzione all' ordinanza del Tar Lazio n. 3506 del 10 luglio 2017

DECRETA

Art. 1
Graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia
-Triennio di validità -

1.1 - Nelle istituzioni scolastiche presso le quali è istituito l'organico concernente i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie, collaboratore scolastico sono costituite rispettivamente specifiche graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, ai sensi dell' art. 5 del Regolamento, approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, d'ora in poi denominato Regolamento.

1.2 - Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sostituiscono integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico precedente e hanno validità per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19, 2019/20, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Regolamento.

1.3 - Le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sono formulate a cura del Dirigente dell'istituzione scolastica destinataria della domanda. A tale istituzione è affidato il compito di curare l'espletamento della procedura di cui al presente decreto, con

esclusione delle istituzioni scolastiche della regione della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano.

L'assolvimento di tale compito è soddisfatto da tutte le istituzioni scolastiche destinatarie della domanda anche qualora nelle stesse citate istituzioni non sia presente l'organico concernente uno o più profili professionali richiesti.

1.4 - Gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie di terza fascia sono inseriti, con riferimento al profilo professionale richiesto, secondo il punteggio complessivo decrescente calcolato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (allegato A), con l'indicazione delle eventuali preferenze , nonché dei titoli di accesso ai laboratori per gli assistenti tecnici .

Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto vigenti per il triennio scolastico precedente purché presentino domanda di conferma per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i per la medesima o diversa provincia, sarà assegnato, tramite apposita dichiarazione di autocertificazione da parte degli interessati contenuta nel modello di domanda , il punteggio con cui figurano nelle relative graduatorie di terza fascia sulla base dei titoli presentati in occasione della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto formulate in base al D.M. 717/2014.

Il servizio prestato nelle scuole statali (con contratto a tempo indeterminato o determinato) con rapporto di impiego con gli Enti locali fino al 31.12.1999, viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente.

Nei confronti di tutti gli aspiranti il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o con gli Enti locali , per tutti i titoli di servizio da valutare ai sensi delle allegate Tabelle di Valutazione, è valutato per intero, secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli. E', altresì, valutabile come servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio, ai sensi dell'art.5 comma 4 bis, del decreto legge n.104 del 12 settembre 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.128, la partecipazione ai progetti promossi dalle Regioni, previa specifica convenzione col MIUR, della durata minima di tre mesi, fino ad un massimo di otto, anche se i progetti siano stati promossi nell'anno scolastico 2012/13 e nei termini previsti da ciascuna Convenzione.

1.5 - L'assolvimento degli obblighi derivanti dall'applicazione della legge 19 marzo 1999, n. 68 e dalle altre leggi speciali, che prescrivono riserve di posti in favore di particolari categorie, è interamente soddisfatto in sede di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, mediante scorrimento delle corrispondenti

graduatorie provinciali permanenti, dei corrispondenti elenchi provinciali ad esaurimento e delle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze. Nello scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto non opera, pertanto, alcuna riserva di posti nei riguardi delle categorie beneficiarie delle suddette disposizioni.

1.6 - Coloro che conseguono, per il medesimo profilo professionale, l'inserimento nelle graduatorie permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato e/o nella correlata prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, sono cancellati dalla corrispondente terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto in cui siano già inseriti.

1.7 - Le predette graduatorie vengono utilizzate per l'attribuzione di supplenze, nei casi previsti dagli artt. 1 e 6 del Regolamento stesso. Per gli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie di terza fascia delle istituzioni scolastiche delle province di Trieste e Gorizia, la nomina su posti disponibili nelle scuole con insegnamento in lingua slovena è subordinata al possesso di una conoscenza di base della lingua slovena, debitamente comprovata dal possesso di un titolo di studio conseguito in una istituzione scolastica con insegnamento in lingua slovena oppure accertata con apposito colloquio.

1.8 - La gestione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia delle istituzioni scolastiche avviene secondo le disposizioni di cui al Regolamento, integrate dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 2
Requisiti specifici di accesso alle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia

2.1 - Per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie e collaboratore scolastico occorre produrre domanda utilizzando gli appositi modelli che saranno pubblicati unitamente al presente decreto, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli 3 , 4 , 5 e 6 .

2.2 - Non possono produrre domanda e, qualora l'abbiano prodotta, la stessa è da ritenere nulla, coloro che, per il medesimo profilo professionale, sono già inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, negli elenchi provinciali ad esaurimento e/o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di istituto di prima o seconda fascia,

della stessa provincia o , fatto salvo quanto previsto al successivo comma **3**, per altro o altri profili professionali di diversa provincia .

2.3 - L'aspirante incluso nella graduatoria provinciale permanente di cui all'art. 554 del D.L.vo 297/94 e/o che sia incluso nell' elenco provinciale ad esaurimento o graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico per uno dei profili professionali di cui al precedente comma 1, nel caso in cui intenda cambiare la provincia può presentare domanda di depennamento dalle citate graduatorie e/o elenco e, contestualmente, domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3° fascia di altra provincia. La richiesta di depennamento dalle graduatorie di altra provincia consente l'inserimento nella nuova provincia esclusivamente nelle graduatorie di terza fascia di circolo o di istituto.

Qualora l'aspirante sia incluso, nella stessa provincia, in più graduatorie provinciali permanenti e/o in più elenchi provinciali ad esaurimento e/o nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico, per più profili professionali di cui al precedente comma 1, nel caso in cui intenda cambiare la provincia, deve presentare domanda di depennamento per tutti i profili per i quali risulti inserito nelle citate graduatorie e/o elenchi, stante l'obbligo di inserimento nelle graduatorie di una sola provincia (art.4, comma 2 lett. b e c del presente decreto).

Ai fini predetti l'aspirante dovrà esplicitamente dichiarare la propria volontà, compilando l'apposito modulo di richiesta di depennamento, e segnalare, altresì, nella sezione " G " del modello di domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3° fascia , di aver presentato domanda di depennamento dalle graduatorie provinciali permanenti e/o dagli elenchi provinciali ad esaurimento e/o dalle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico di diversa provincia.

L'istanza di depennamento determinerà la cancellazione, a partire dalla pubblicazione delle graduatorie definitive di terza fascia di cui alla presenta procedura, dalle graduatorie provinciali permanenti o dagli elenchi provinciali ad esaurimento o dalle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico e da quelle correlate di circolo e di istituto relative a tutti i profili professionali richiesti e di precedente inclusione nella provincia in cui è stato richiesto il depennamento.

La domanda di depennamento , sottoscritta dall'aspirante, deve essere inviata all'Ambito territoriale della provincia nelle cui graduatorie lo stesso è inserito, entro il termine perentorio di cui all'art. 4 comma 1 e con le modalità di cui all'art. 5 comma 3 del presente decreto .

La domanda di depennamento , unica per tutti i profili professionali richiesti, deve essere

presentata dall' aspirante per tutte le graduatorie provinciali permanenti o elenchi provinciali ad esaurimento o graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore dai quali-intende essere depennato .

2.4 - Ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Regolamento hanno titolo all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto gli aspiranti forniti del titolo di studio valido per l'accesso al profilo professionale richiesto.

2.5 - I titoli di studio per l' accesso ai profili professionali di cui all'art.1, comma 1, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 6, 8 e 10 e tenuto conto del DPR 87 e del DPR 88 del 2010 che hanno sostituito i diplomi di qualifica professionale con i relativi diplomi di maturità degli istituti tecnici e professionali, sono quelli ridefiniti dalla sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del CCNL 29.11.2007, sottoscritta il 25 luglio 2008 e di seguito indicati per ciascun profilo professionale:

A) - Assistente Amministrativo :

1 - Diploma di maturità .

B) - Assistente Tecnico :

1 - Diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale .

Le specificità di cui al punto 1 sono quelle definite, limitatamente ai diplomi di maturità, dalla tabella di corrispondenza titoli - laboratori vigente entro il termine di presentazione della domanda.

C) - Cuoco :

1 - Diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina.

D) - Infermiere :

1 - Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l'esercizio della professione di infermiere.

E) – Guardarobiere :

1 - Diploma di qualifica professionale di Operatore della moda.

F) - Addetto alle aziende agrarie :

- Diploma di qualifica professionale di :
1- operatore agrituristico;
2- operatore agro industriale;
3- operatore agro ambientale.

G) – Collaboratore Scolastico :

1 – diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.

2.6 - Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia vigenti nel triennio scolastico precedente, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie.

2.7 – Hanno titolo all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 3, siano già inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del D.Lvo 297/94 o negli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico di cui al D.M. 75/2001 e D.M. 35/2004 corrispondenti al profilo richiesto.

2.8 – Ai fini del precedente comma 7 sono validi i titoli di studio richiesti dall'ordinamento vigente all'epoca dell'inserimento nelle predette graduatorie e/o elenchi.

2.9 – Hanno titolo, altresì, all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto.

Si computa unicamente il servizio effettivo prestato in scuole statali con rapporto di impiego a tempo determinato direttamente con lo Stato o il servizio scolastico prestato

con rapporto di impiego a tempo determinato, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, direttamente con gli Enti Locali i quali erano tenuti per legge a fornire, fino al 31.12.1999, alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, semprechè detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23.7.1999, n. 184 - art.6 - comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell'accordo ARAN/OO.SS del 20.7.2000, tabella annessa alla O.M. 30.12.2004, n. 91 .

Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero.

2.10 - Ai fini di cui al precedente comma 9 sono validi i titoli di studio, in base ai quali legittimamente è stato prestato il servizio richiesto, previsti dall'ordinamento all'epoca vigente .

2.11 - Gli aspiranti già inclusi, a pieno titolo, nelle graduatorie di cui ai precedenti commi 6 e 7 o che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, con particolare riferimento al profilo di assistente tecnico, conservano l'accesso esclusivamente alle aree di precedente inclusione o del relativo servizio. Gli stessi, inoltre, possono far valere, per l'accesso ad altre aree, eventuali titoli di studio diversi purchè compresi tra quelli indicati al precedente comma 5, lett. B, ovvero diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale. Gli attestati di qualifica rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78, validi per l'accesso ai profili professionali del personale ATA di cui al precedente ordinamento, devono essere stati rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea dichiarazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.

2.12 - I titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, ai fini dell'accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti entro il termine di scadenza di presentazione della domanda.

2.13 - I requisiti ed i titoli valutabili ai fini del presente decreto devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della relativa domanda di cui al successivo art. 4, comma 1 .

Art. 3
Requisiti generali di ammissione

3.1 - Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici di cui al precedente art. 2, devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali di accesso al pubblico impiego:

a) - cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero possesso dei requisiti di cui alla legge 97/2013.;

b) - età non superiore ad anni 66 e 7 mesi;

c) - godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;

d) - per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2 - comma 4 - D.P.R. 693/1996).

3.2 - Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7.2.1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

a) - godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

b) - essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

c) - avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

3.3 - Non possono partecipare alla procedura in esame:

a) - coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) - coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

c) - coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego presso la Pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste

dai vigenti contratti collettivi nazionali (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso);

d) - coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18.1.1992, n. 16;

e) - coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;

f) - i dipendenti dello stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

Art. 4
Termini di presentazione della domanda di inserimento o di conferma o di aggiornamento, della domanda di scelta delle istituzioni scolastiche e della domanda di depennamento.

4.1 - Le domande di inserimento , di conferma , di aggiornamento, di depennamento potranno essere presentate **dal 30 settembre al 30 ottobre 2017.**

L'avviso di pubblicazione ed il presente decreto saranno tempestivamente pubblicati dagli Uffici scolastici regionali, dagli Uffici degli Ambiti Territoriali di ciascuna provincia e, contestualmente, da ciascuna istituzione scolastica statale.

4.2 - La domanda di inserimento , di conferma o di aggiornamento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia e la domanda di scelta delle istituzioni scolastiche devono essere prodotte, per la stessa ed unica provincia individuata come segue:

a) – a scelta dell'aspirante, nel caso in cui non sia già inserito nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d'istituto di prima o seconda fascia del medesimo o di altro profilo professionale richiesto, di alcuna provincia ;

b) - nella provincia nella cui graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato di altro profilo professionale sia eventualmente inserito;

c) - nella provincia nel cui elenco provinciale ad esaurimento o nella cui graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico di altro profilo professionale sia eventualmente inserito;

d) – a scelta dell'aspirante, nel caso in cui sia già inserito nelle graduatorie provinciali permanenti ed abbia presentato domanda di depennamento, per tutti i profili professionali per i quali risulti inserito nelle citate graduatorie;

e) – a scelta dell'aspirante, nel caso in cui sia già inserito negli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico ed abbia, per tutti i profili professionali per i quali risulti inserito nelle citate graduatorie, presentato domanda di depennamento ;

f) – a scelta dell'aspirante, nel caso in cui non sia già inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia vigenti nel triennio scolastico precedente per il medesimo profilo professionale .

g) - a scelta dell'aspirante, nel caso in cui abbia prestato almeno 30 giorni di servizio anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto e non sia già inserito nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d'istituto di prima o seconda fascia per il medesimo e/o altro profilo professionale richiesto di alcuna provincia.

4.3 - In tutti i casi di cui al comma precedente, la domanda di inserimento o la domanda di conferma/aggiornamento e la domanda di scelta delle istituzioni scolastiche devono essere inoltrate con le modalità di cui rispettivamente al successivo art. 5 comma 3 e art. 6 comma 1 .

4.4 - Specifiche disposizioni saranno diramate mediante apposito Avviso circa i termini della presentazione on line della domanda di scelta delle istituzioni scolastiche.

Art. 5
Modalità di presentazione delle domande

5.1 - Per essere inseriti nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie e collaboratore scolastico occorre produrre domanda

utilizzando esclusivamente gli appositi modelli di domanda che saranno pubblicati unitamente al presente decreto.

5.2 - La domanda di inserimento o di conferma/aggiornamento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze temporanee è unica per tutti i profili professionali richiesti .

5.3 - Il modello di domanda può essere presentato a mano, direttamente all'istituzione scolastica prescelta che ne rilascia ricevuta, oppure spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest'ultimo caso, del tempestivo inoltro del modulo di domanda fa fede il timbro e la data dell'Ufficio postale accettante. Infine tale domanda può essere presentata tramite Posta elettronica certificata.
Il modello di domanda non può essere inoltrato alle istituzioni scolastiche delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle D'Aosta in quanto le relative Autorità adottano specifici ed autonomi provvedimenti per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola.

5.4 - Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del precedente triennio di validità, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 2, comma 6 e fermo restando il possesso dei requisiti di accesso alla procedura in esame, per essere inclusi nelle graduatorie di cui al presente decreto dovranno presentare domanda di conferma nel caso in cui la richiesta nelle suddette graduatorie concerne esclusivamente il/i medesimo/i profilo/i professionale/i , nonché la valutazione dei titoli già dichiarati nella precedente domanda del precedente aggiornamento. Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di istituto di terza fascia del precedente triennio, fermo restando quanto previsto dall'art.2 comma 6 e fatto salvo il possesso dei requisiti di accesso, dovranno presentare domanda di aggiornamento esclusivamente per le informazioni relative a titoli di cultura o servizi non dichiarati in precedenza valutati ai sensi dell'annessa tabella, specificando il profilo professionale e i titoli di accesso al profilo richiesto.

5.5 - Gli aspiranti che producono domanda di inserimento per la prima volta dovranno compilare ex novo l'apposito modello in tutte le sezioni specificando il profilo professionale, i titoli di accesso al profilo richiesto, eventuali titoli di cultura e servizio valutabili ai sensi dell'annessa tabella, eventuali titoli di preferenza, nonché i titoli di accesso, limitatamente ai diploma di maturità, ai laboratori per il profilo professionale di assistente tecnico .

5.6 - In ogni caso le dichiarazioni concernenti i titoli di preferenza limitatamente alle lettere M, N, O, R e S devono essere necessariamente riformulate dagli aspiranti che presentino la domanda di inserimento o di conferma o di aggiornamento in quanto

trattasi di situazioni soggette a scadenza che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.

5.7 - La domanda deve essere datata e sottoscritta dall'aspirante, a pena di nullità.

5.8 - Nella domanda di inserimento l'aspirante deve dichiarare :

A) di non essere inserito a pieno titolo, nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d'istituto di prima o seconda fascia per il profilo e/o profili richiesti in alcuna provincia;

B) oppure, di essere già inserito a pieno titolo, nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato per altro profilo professionale della medesima provincia;

C) oppure, di essere già inserito a pieno titolo, nell'elenco provinciale ad esaurimento o nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze annuali per altro profilo professionale della medesima provincia e di aver presentato domanda di depennamento ;

D) oppure, di essere già inserito a pieno titolo, nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato per il medesimo e/o altro profilo professionale di diversa provincia e di aver presentato domanda di depennamento per tutti i profili professionali per i quali risulti inserito nelle citate graduatorie;

E) oppure, di essere già inserito a pieno titolo, nell'elenco provinciale ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze annuali per il medesimo e/o altro profilo professionale di diversa provincia e di aver presentato domanda di depennamento per tutti i profili professionali per i quali risulti inserito nelle citate graduatorie;

F) oppure di essere già inserito a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia vigenti nel triennio scolastico precedente per il medesimo profilo professionale richiesto;

G) oppure di aver prestato almeno 30 giorni di servizio anche non continuativi , in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto e di non essere già inserito, per il medesimo e/o altro profilo professionale, nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d'istituto di prima o seconda fascia di alcuna provincia .

5.9 - Nella domanda di conferma l'aspirante deve dichiarare: a) di essere inserito a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto vigenti per il triennio scolastico precedente, per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i richiesto/i;

b) di mantenere per il triennio 2017/19, per tutti i profili cui ha titolo, la valutazione già maturata per l'inclusione nelle graduatorie del triennio precedente, anche in caso di modifica della provincia o istituzione scolastica che ha valutato la domanda;

c) di essere consapevole che la richiesta di nuovi profili e/o valutazioni diverse da quella avuta a suo tempo comporta la necessità di compilare una nuova domanda di inserimento .

5.10 - Nella domanda l'aspirante deve indicare il possesso dei requisiti richiesti per l'inserimento nella graduatoria di circolo o di istituto di terza fascia.

5.11 – L'aspirante deve specificare nella domanda di inserimento i titoli di cui chiede la valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio , del riconoscimento delle preferenze e della individuazione della corrispondenza tra titoli ed aree di laboratori, limitatamente agli assistenti tecnici .

5.12 - Coloro che aspirano all'inclusione nella graduatoria di assistente tecnico ed in particolare al laboratorio " conduzione e manutenzione autoveicoli", devono indicare nel modello di domanda anche il possesso della patente D, nonché della relativa abilitazione professionale "CQC persone".

Coloro che aspirano all'inclusione nella graduatoria di assistente tecnico ed in particolare quelle relative ai laboratori " conduzione e manutenzione impianti termici" e " termotecnica e macchine a fluido", devono indicare nel modello di domanda anche il possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore.

5.13 - Fatto salvo quanto disposto al precedente comma 10, i requisiti di ammissione, nonché i titoli di cultura, di servizio, di preferenza e, per gli assistenti tecnici, di accesso alle aree di laboratorio, possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'aspirante sotto la propria responsabilità.

5.14 - L'allegata domanda, compiutamente formulata nelle parti che l'aspirante è tenuto a compilare, sottoscritta e datata dal medesimo, è valida a tutti i fini come autodichiarazione effettuata sotto la propria responsabilità per quanto in essa rappresentato.

Art. 6
Scelta delle istituzioni scolastiche

Presentazione istanze on line

6.1 - Per tutti gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie di 3° fascia di circolo o di istituto la scelta delle istituzioni scolastiche viene effettuata esclusivamente con modalità Web, conforme al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , e ss.mi nel periodo di cui al precedente art. 4 comma 4 .

6.2 - A tal fine, si indicano di seguito le modalità per l'utilizzo della citata funzionalità web, per la cui attuazione sono previste due fasi, la prima propedeutica alla seconda :

a) - la "registrazione" del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica statale a scelta dell'aspirante, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, viene effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Presentazione Istanze on line–registrazione ", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero, sezione Istruzione (www.istruzione.it) :

b) - l' "**Inserimento**" dell'istanza on line da parte dell'utente. Detta operazione viene effettuata nella apposita sezione dedicata " Presentazione istanze on line - inserimento modello di scelta delle scuole presente sull'home page del sito internet di questo Ministero.

Per quest'ultimo non dovrà essere inviato il modello cartaceo in formato pdf prodotto dall'applicazione in quanto l'istituzione scolastica prescelta lo riceverà automaticamente al momento dell'inoltro.

Nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - Registrazione" predisposta sul sito www.istruzione.it sono disponibili strumenti informativi e di supporto per gli utenti che utilizzeranno gli strumenti informatici per la presentazione delle istanze in questione.

6.3 - Ciascun aspirante a supplenza temporanea può indicare complessivamente non più di trenta istituzioni scolastiche della medesima ed unica provincia per l'insieme dei profili professionali cui ha titolo.

6.4 - Nel limite delle trenta istituzioni scolastiche, l'aspirante può-includere o meno l' istituzione scolastica destinataria del modello di domanda.

6.5 - Qualora l'aspirante, che abbia inoltrato o presentato all'istituzione scolastica scelta per la valutazione della domanda il modello di domanda, non inoltri il modello di scelta delle istituzioni scolastiche , tramite le istanze on line, verrà automaticamente attribuita come istituzione scolastica scelta ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia, la sola istituzione scolastica destinataria della domanda.

6.6 - Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 5, l'aspirante che desideri l'inclusione, per non più di trenta istituzioni scolastiche, nella 3° fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze temporanee della medesima ed unica provincia deve necessariamente produrre il modello di domanda allegato di scelta delle istituzioni scolastiche tramite le istanze on line.

6.7 – Trattandosi di graduatorie triennali, gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del precedente triennio di validità, per essere inclusi nelle graduatorie di cui al presente decreto dovranno produrre una nuova domanda di scelta delle istituzioni scolastiche . L' aspirante, pertanto, anche in caso di conferma, deve compilare - ex novo - in tutte le sue parti il modulo domanda scelta delle istituzioni scolastiche , secondo le modalità di cui al precedente comma 1.

Art. 7
Dati contenuti nel modulo di domanda - Validità - Controlli

7.1 - Nel modello di domanda e nelle relative avvertenze sono previste sono previste tutte le indicazioni relative ai requisiti e ai dati utili ai fini della presente procedura; vigono , al riguardo , le disposizioni legislative e regolamentari, di cui al Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, emanato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modificazioni.

7.2 - È ammessa esclusivamente la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda.

7.3 - Nella fase di costituzione delle graduatorie si fa esclusivo riferimento ai dati riportati dall'aspirante nel modello di domanda ,per verificare l'ammissibilità della domanda, l'inclusione nelle singole graduatorie richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei titoli e la conseguente posizione occupata, l'indicazione dei titoli di accesso ai laboratori per il solo profilo di assistente tecnico , nonché eventuali preferenze. Con apposita funzione on-line che sarà resa disponibile secondo modalità e termini che saranno successivamente comunicati, le istituzioni scolastiche potranno essere supportate nella valutazione delle domande, dei titoli e nell'attribuzione del punteggio.

7.4 - Nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti.

7.5 – All'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico nell'attribuzione che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante , per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. Qualora i suddetti controlli siano chieste da altre scuole interessate il controllo sarà effettuato dal dirigente scolastico che gestisce la domanda.

7.6 - In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, o della corrispondenza titoli/aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate all'aspirante nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione all'aspirante e contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello di scelta delle scuole nonché al sistema informativo per i necessari adeguamenti .

7.7 – Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma precedente, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio.

7.8 - In caso di positiva convalida dei dati, il dirigente scolastico della stessa istituzione scolastica che gestisce il primo rapporto di lavoro comunica all'interessato e alle altre scuole con cui l'aspirante contrae rapporti di lavoro l'avvenuta verifica e convalida dei dati.

Art. 8
Nullità della domanda- Esclusione della procedura

8.1 - Sono nulle le domande prive della sottoscrizione dell'aspirante o inoltrate oltre il termine indicato nel precedente art. 4 - comma 1, e le domande da cui non è in alcun modo possibile evincere le generalità dell'aspirante o la procedura o il profilo professionale cui si riferiscono.

8.2 - L'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che:

a) - abbiano presentato domanda in più istituzioni scolastiche nella stessa provincia o in province diverse;

b) – abbiano presentato domanda on line di scelta delle istituzioni scolastiche priva della necessaria presupposta domanda di inserimento o di conferma/aggiornamento;

c) - risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti artt. 2 e 3;

d) - abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false.

8.3 - La produzione di domande in più istituzioni scolastiche della stessa provincia o in più province comporta, oltre alla esclusione dalla procedura in esame, anche l'esclusione da tutte le graduatorie di circolo o di istituto in cui si chieda l'inserimento e la decadenza dalle graduatorie di circolo o di istituto in cui l'aspirante sia inserito.

8.4 - Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.

8.5 - Tutti gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione degli aspiranti non in possesso dei citati requisiti di ammissione.

Art. 9

Ricorsi

9.1 - Avverso l'esclusione o nullità, nonchè avverso le graduatorie, è ammesso reclamo al dirigente della istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento.

9.2 - Il reclamo deve essere prodotto entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione degli errori materiali.

9.3 - Decisi i reclami ed effettuate le correzioni degli errori materiali, l'autorità scolastica competente approva la graduatoria in via definitiva.

9.4 - Dopo tale approvazione la graduatoria è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

9.5 - La pubblicazione delle graduatorie deve avvenire contestualmente nell'ambito della medesima provincia. A tal fine, il competente Ufficio territoriale, previa verifica del completamento delle operazioni, fissa un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche.

9.6 - Per eventuali contestazioni relative all' atto contrattuale di assunzione, ovvero avverso la mancata proposta di contratto di lavoro, i relativi reclami vanno rivolti al dirigente scolastico nella cui istituzione si verifica la fattispecie contestata.

9.7 - Gli aspiranti che abbiano presentato ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti di nullità della domanda o di esclusione, nelle more della definizione del ricorso e in possesso di provvedimento giurisdizionale non definitivo sono iscritti con riserva nella graduatoria.

9.8 - L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo determinato.

9.9 - Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi, ove ne ricorrano le condizioni, si applicano le disposizioni di cui al Capo XII del CCNL 2006/09 .

Art. 10

Procedura informatica di presa visione della disponibilità degli aspiranti

10.1 - Le istituzioni scolastiche debbono obbligatoriamente utilizzare la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie che rende possibile la prospettazione della situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti e, conseguentemente, di procedere all'interpello e convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè:

a) se totalmente inoccupati;

b) se parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d'orario di cui all'art. 4 del Regolamento;

c) anche se occupati, se ricorra la situazione di cui all'art. 7, comma 2, del Regolamento.

10.2 - Per l'affidabilità ed efficacia di tale procedura è condizione essenziale e tassativa che ciascuna istituzione scolastica, all'atto della stipula del contratto con il supplente e della presa di servizio, comunichi immediatamente al sistema informativo i dati richiesti relativamente alla supplenza stessa, secondo le istruzioni che al riguardo sono fornite dalla guida operativa di supporto alla procedura in questione, al fine di acquisire a sistema e di rendere fruibili per le altre scuole le situazioni aggiornate caratterizzanti la disponibilità o meno degli aspiranti a supplenza.

10.3 - L'utilizzazione di tale procedura da parte delle scuole preliminarmente ad ogni attività di interpello degli aspiranti è tassativa, ai fini di ogni possibile risparmio di attività superflue nei riguardi di aspiranti non in condizione di accettare la supplenza stessa per il periodo necessario.

10.4 - La visualizzazione della porzione di graduatoria consultata ai fini dell'attribuzione della supplenza deve rimanere agli atti della scuola, inserita nel fascicolo relativo alla supplenza attribuita.

Art. 11

Criteri e modalità di interpello e convocazione degli aspiranti

11.1 - Le scuole, previo ricorso alla procedura di cui al precedente art.10, interpellano gli aspiranti a supplenze e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante messaggio di posta elettronica con tutte le informazioni riguardanti la supplenza offerta. Tale messaggio con avviso di ricezione è effettuato con la posta elettronica certificata (PEC) o in assenza di questa con la posta elettronica tradizionale istituzionale o privata (PEL).

11.2 - L'utilizzo della procedura è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza tenendo comunque conto che , per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto

al termine utile per la risposta e con ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio.

11.3 - La comunicazione relativa alla proposta di assunzione deve contenere:

- i dati essenziali relativi alla supplenza e cioè la data di inizio, la durata, l'orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno;
- il termine del giorno e l'ora in cui tassativamente deve avvenire la convocazione o pervenire il riscontro;
- le indicazioni di tutti i tramiti idonei a poter contattare la scuola da parte degli aspiranti

Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti tale comunicazione deve inoltre contenere:

- l'ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati;
- la data in cui sarà assegnata la supplenza di modo che trascorse 24 ore da tale termine tutti gli aspiranti che avevano riscontrato positivamente l'offerta e non siano risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi sciolti da ogni vincolo di accettazione.

11.4 - L'utilizzazione della procedura di convocazione per posta elettronica comporta necessariamente che gli aspiranti debbano indicare nella compilazione della domanda e nel modello di scelta delle sedi l'indirizzo di posta elettronica (PEL o PEC).

11.5 - Nei casi in cui per qualunque motivo l'utilizzazione della funzione SIDI di convocazione possa risultare non praticabile le scuole provvederanno alle convocazioni utilizzando le metodologie già precedentemente indicate nell'articolo 9 del DM n. 59 del 26 giugno 2008, ma assicurando comunque che i contenuti della comunicazione corrispondano alle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 12

Norme finali e di rinvio

12.1 - Ai fini del presente decreto, il servizio prestato nei precedenti profili professionali del personale ATA (DPR n. 588/85) o nelle precedenti qualifiche del personale non docente (DPR n. 420/74), è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili professionali. Il servizio prestato in qualità di aiutante cuoco è equiparato a quello di cuoco ai fini della valutazione relativa a quest'ultimo profilo professionale.

12.2 - Le supplenze temporanee sono conferite con precedenza agli aspiranti inseriti nella prima fascia delle graduatorie di circolo o di istituto; esaurita tale fascia, si passa agli aspiranti inseriti nella corrispondente seconda fascia e, infine, agli aspiranti inclusi in base alle disposizioni di cui al presente decreto, tenendo conto delle preferenze di cui alla domanda.

12.3 - Le supplenze di assistente tecnico sono conferite, secondo le modalità previste dal precedente comma, agli aspiranti che risultino forniti dei titoli specifici richiesti per l'accesso alle aree di laboratorio disponibili a tal fine.

12.4 - Il trattamento economico del rapporto di lavoro così instaurato e le relative modalità sono quelli stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009 e successive integrazioni e modificazioni.

12.5 - Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano purché compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato.

12.6 - Con il presente decreto è approvata la tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio di cui all'allegato A.

12.7 - Adeguata pubblicità sarà data al presente decreto mediante la diffusione attraverso la rete INTERNET all'indirizzo < www.istruzione.it >, nonché attraverso la rete INTRANET.

12.8- Il presente decreto annulla e sostituisce il precedente decreto n. 373 del 1° giugno 2017.

IL MINISTRO
Sen. VALERIA FEDELI

ALLEGATO A

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T A

AVVERTENZE

A) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. E' considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.

B) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero con atto di nomina dell'Amministrazione degli affari esteri, secondo le vigenti modalità di conferimento, è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti servizi prestati nel territorio nazionale.

C) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al d.P.R. n. 420 del 1974 e nei profili professionali di cui al d.P.R. n. 588 del 1985 è considerato a tutti gli effetti come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali.

D) I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti. La valutazione di un titolo di studio o di un attestato esclude la possibilità di assegnare punteggi riferiti al corso o alle prove in base ai quali il titolo o l'attestato è stato conseguito.

E) Nei confronti di coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado integrato da attestato regionale rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978, di cui al precedente ordinamento, il punteggio è attribuito con riferimento al diploma di scuola media.

F) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà. Tale servizio non costituisce requisito di accesso.

G) Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiori al centesimo, nell'ipotesi di presenza di più di due cifre decimali, deve effettuarsi l'arrotondamento alla seconda cifra decimale, tenendo conto della terza cifra dopo la virgola. L'arrotondamento viene eseguito nel seguente modo:
- se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, la seconda cifra decimale va arrotondata al centesimo superiore (Es. 7,166 va arrotondato a 7,17);
- se la terza cifra decimale è minore di 5, la seconda cifra decimale resta invariata (Es. 6,833 va arrotondato a 6.83);

H) Nei confronti di tutti i candidati il punteggio per qualsiasi tipologia di servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli.

I) La preferenza Q va assegnata in presenza di un certificato di servizio per non meno di un anno, prestato presso il Ministero dell' istruzione, dell'università e della ricerca, indipendentemente dall'attestazione del lodevole servizio.

L) I figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati sono considerati a carico se nell'anno 2016 non hanno posseduto redditi che nel loro insieme concorressero alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a €. 2.840,51.

Allegato A/1
Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente amministrativo

A) TITOLI DI CULTURA

1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo) :

a) media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi;

b) ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori:

- sufficiente – 6;
- buono – 7;
- distinto – 8;
- ottimo – 9;

c) per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10;

d) - qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 (2).

2) Diploma di laurea (si valuta un solo titolo) (2) (3): **PUNTI 2**

3) Attestato di qualifica professionale di cui all'articolo 14 della legge 845 del 1978, relativo alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici (si valuta un solo attestato)(2): **PUNTI 1,50**

4) Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici (si valuta un solo attestato) (2) (4) 6 **:**
PUNTI 1

5) Idoneità in concorso pubblico per esami o prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive, o corrispondenti, bandito dallo Stato o da enti pubblici territoriali. Si valuta una sola idoneità: **PUNTI 1**

6) Certificazioni informatiche e digitali (si valuta un solo titolo):

ECDL

Livello	PUNTI
Livello Core	0,50
Livello Advanced	0,55
Livello Specialised	0,60

NUOVA ECDL

Livello	PUNTI
Livello Base	0,50
Livello Advanced	0,55
Livello Specialised e Professional	0,60

MICROSOFT

Livello	PUNTI
Livello MCAD o equivalente	0,50
Livello MCSD o equivalente	0,55
Livello MCDBA o equivalente	0,60

EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) **PUNTI 0,60**

IC3 **PUNTI 0.60**

MOUS (Microsoft Office User Specialist) **PUNTI 0,60**

CISCO (Cisco System) **PUNTI 0,60**

PEKIT **PUNTI 0,60**

EIPASS **PUNTI 0,60**

EIRSAF (ordinanza n. 3506 del 10 luglio 2017)

Livello	Punti
EIRSAF Full	0.60
EIRSAF Four	0.50
EIRSAF Green	0.50

B) TITOLI DI SERVIZIO

7.1) Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in :

a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;

b) scuole primarie statali;

c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali,

(1) (5) (7),

per ogni anno: **PUNTI 6**

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico) : **PUNTI 0,50**

7.2) Per il medesimo servizio prestato in:

a) scuole dell'infanzia non statali autorizzate;

b) scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;
d) scuole non statali paritarie,

il punteggio è ridotto alla metà.

8) Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 7.1, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali, servizio prestato come modello vivente (1) (5)(7) (8),
per ogni anno: **PUNTI 1,20**
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 1,20 per ciascun anno scolastico) **PUNTI 0,10**
Nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al punto 7.2), il punteggio è ridotto alla metà.

9) Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici, (1) (5):
per ogni anno: **PUNTI 0,60**
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico) **PUNTI 0,05**

Allegato A/2
Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente tecnico, di cuoco, di infermiere

A) TITOLI DI CULTURA

1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo) :

a) media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi;

b) ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori:

- sufficiente – 6;
- buono – 7;
- distinto – 8;
- ottimo – 9;

c) per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10;

d) - qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 (2).

2) Diploma di laurea (si valuta un solo titolo) (2) (3): **PUNTI 2**

3) Idoneità in precedenti concorsi pubblici per esami, o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale per cui si concorre, oppure nelle precorse qualifiche del personale ATA o non docente, corrispondenti al profilo per cui si concorre. Si valuta una sola idoneità: **PUNTI 2**

4) Certificazioni informatiche e digitali (solo per il profilo di Assistente Tecnico e si valuta un solo titolo, i punteggi sono dimezzati per i profili di cuoco e di infermiere):

ECDL

Livello	PUNTI
Livello Core	0,50
Livello Advanced	0,55
Livello Specialised	0,60

NUOVA ECDL

Livello	PUNTI
Livello Base	0,50
Livello Advanced	0,55
Livello Specialised e Professional	0,60

MICROSOFT

Livello	PUNTI
Livello MCAD o equivalente	0,50
Livello MCSD o equivalente	0,55
Livello MCDBA o equivalente	0,60

EUCIP (European Certification of Informatics Professionals)	**PUNTI 0,60**
IC3	**PUNTI 0,60**
MOUS (Microsoft Office User Specialist)	**PUNTI 0,60**
CISCO (Cisco System)	**PUNTI 0,60**
PEKIT	**PUNTI 0,60**
EIPASS	**PUNTI 0,60**

EIRSAF (ordinanza n. 3506 del 10 luglio 2017)

Livello	Punti
EIRSAF Full	0.60
EIRSAF Four	0.50
EIRSAF Green	0.50

B) TITOLI DI SERVIZIO

5.1) Servizio prestato in

a) Scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;

b) Scuole primarie statali;

c) Scuole di istruzione secondaria o artistica statali;

d) Istituzioni convittuali; istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero in qualità di assistente tecnico (limitatamente a tale profilo professionale);

(1) (5) (7),

per ogni anno: **PUNTI 6**

per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.(fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico) **PUNTI 0,50**

5.2) Per il medesimo servizio prestato in:

a) Scuole dell'infanzia non statali autorizzate;

b) Scuole primarie: non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;

c) Scuole di istruzione secondaria o artistica: non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;

d) Scuole non statali paritarie,

il punteggio è ridotto alla metà.

6) Servizio prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato in qualità di cuoco (limitatamente a tale profilo professionale) (1) (5) (7),

per ogni anno: **PUNTI 6**

per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.(fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): **PUNTI 0,50**

7) Servizio prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato in qualità di infermiere (limitatamente al profilo professionale di infermiere) (1) (5) (7),

per ogni anno: **PUNTI 6**

per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.(fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): **PUNTI 0,50**

8) Altro servizio prestato in scuole di cui al punto 5.1, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S., servizio prestato come modello vivente (1) (5) (7) (8),

per ogni anno: **PUNTI 1,20**

per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 1,20 per ciascun anno scolastico): **PUNTI 0,10**

Nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al punto 5.2), il punteggio è ridotto alla metà.

9) Servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali o Enti locali e nei patronati scolastici (1) (5) ,

per ogni anno: **PUNTI 0,60**

per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.(fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico): **PUNTI 0,05**

Allegato A/3
Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di guardarobiere

A) TITOLI DI CULTURA

1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo) :

a) media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi;

b) ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori:
- sufficiente – 6;
- buono – 7;
- distinto – 8;
- ottimo – 9;

c) per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10;

d) - qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 (2).

2) Diploma di maturità (2) : **PUNTI 3**

3) Idoneità conseguita in precedenti concorsi pubblici per esami o prove pratiche a posti di guardarobiere o aiutante guardarobiere (limitatamente al profilo di guardarobiere).

Il punteggio viene attribuito una sola volta anche in caso di idoneità in più concorsi:

PUNTI 2

4) Certificazioni informatiche e digitali (si valuta un solo titolo)

ECDL

Livello	PUNTI
Livello Core	0,25
Livello Advanced	0,28
Livello Specialised	0,30

NUOVA ECDL

Livello	PUNTI
Livello Base	0,25
Livello Advanced	0,28
Livello Specialised e Professional	0,30

MICROSOFT

Livello	PUNTI
Livello MCAD o equivalente	0,25
Livello MCSD o equivalente	0,28
Livello MCDBA o equivalente	0,30

EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) **PUNTI 0,30**

IC3 **PUNTI 0,30**

MOUS (Microsoft Office User Specialist) **PUNTI 0,30**

CISCO (Cisco System) **PUNTI 0,30**

PEKIT **PUNTI 0,30**

EIPASS **PUNTI 0,30**

EIRSAF (ordinanza n. 3506 del 10 luglio 2017)

Livello		Punti
EIRSAF Full		0.30
EIRSAF Four		0.25
EIRSAF Green		0.25

B) TITOLI DI SERVIZIO

5.1) Servizio prestato in qualità di guardarobiere o di aiutante guardarobiere in :

a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;
b) scuole primarie statali;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali; istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero; nelle istituzioni convittuali;

(1) (5) (7),

per ogni anno: **PUNTI 6**
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): **PUNTI 0,50**

5.2) Per il medesimo servizio prestato in:

a) scuole dell'infanzia non statali autorizzate;
b) scuole primarie: non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica: non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;
d) scuole non statali paritarie,

il punteggio è ridotto alla metà.

6) Altro servizio prestato nelle scuole di cui al punto 5.1), nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti

nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi C.R.A.C.I.S., servizio prestato come modello vivente (1) (5) (7) (8).
per ogni anno: **PUNTI 1,80**
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 1,80 per ciascun anno scolastico): **PUNTI 0,15**
Nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al punto 5.2), il punteggio è ridotto alla metà.

7) Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (1) (5),
per ogni anno: **PUNTI 0,60**
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico): **PUNTI 0,05**

Allegato A/4

Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di addetto alle aziende agrarie

A) TITOLI DI CULTURA

1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo) :

a) media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi;

b) ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori:

- sufficiente – 6;
- buono – 7;
- distinto – 8;
- ottimo – 9;

c) per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10;

d) - qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 (2).

2) Diploma di maturità (2) (3): **PUNTI 3**

3) Idoneità conseguita in precedenti concorsi pubblici per esami o prove pratiche a posti di addetto alle aziende agrarie.
Il punteggio viene attribuito una sola volta anche in caso d'idoneità in più concorsi:
PUNTI 2

4) Certificazioni informatiche e digitali (si valuta un solo titolo)

ECDL

Livello	PUNTI
Livello Core	0,25
Livello Advanced	0,28
Livello Specialised	0,30

NUOVA ECDL

Livello	PUNTI
Livello Base	0,25
Livello Advanced	0,28
Livello Specialised e Professional	0,30

MICROSOFT

Livello	PUNTI
Livello MCAD o equivalente	0,25

Livello MCSD o equivalente	0,28
Livello MCDBA o equivalente	0,30

EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) **PUNTI 0,30**

IC3 **PUNTI 0,30**

MOUS (Microsoft Office User Specialist) **PUNTI 0,30**

CISCO (Cisco System) **PUNTI 0,30**

PEKIT **PUNTI 0,30**

EIPASS **PUNTI 0,30**

EIRSAF (ordinanza n. 3506 del 10 luglio 2017)

Livello	Punti
EIRSAF Full	0.30
EIRSAF Four	0.25
EIRSAF Green	0.25

B) TITOLI DI SERVIZIO

5.1) Servizio prestato in qualità di addetto alle aziende agrarie in:

a. scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;
b. scuole primarie statali;
c. scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali;

(1) (5) (7).
per ogni anno: **PUNTI 6**
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): **PUNTI 0,50**

5.2) Per il medesimo servizio prestato in:

a. scuole dell'infanzia non statali autorizzate;
b. scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
c. scuole di istruzione secondaria o artistica: non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;
d. scuole non statali paritarie,

il punteggio è ridotto alla metà.

6) Altro servizio prestato nelle scuole di cui al punto 5.1), nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti

nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi C.R.A.C.I.S., servizio prestato come modello vivente (1) (5) (7) (8),
per ogni anno: **PUNTI 1,80**
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 1,80 per ciascun anno scolastico): **PUNTI 0,15**
Nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al punto 5.2), il punteggio è ridotto alla metà.

7) Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (1) (5),
per ogni anno: **PUNTI 0,60**
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico): **PUNTI 0,05**

Allegato A/5

Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di collaboratore scolastico

A) TITOLI DI CULTURA

1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo) :

a) media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi;

b) ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori:

- sufficiente – 6;
- buono – 7;
- distinto – 8;
- ottimo – 9;

c) per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10;

d) - qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 (2).

Nel caso in cui tale titolo non sia espresso né in voti né in giudizi, si considera come conseguito con la sufficienza.

Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli richiesti per l'accesso, si valuta il più favorevole.

2) Qualifiche ottenute al termine di corsi socio-assistenziali e socio-sanitari rilasciati dalle Regioni **PUNTI 1**

3) Certificazioni informatiche e digitali (si valuta un solo titolo)

ECDL

Livello	PUNTI
Livello Core	0,25
Livello Advanced	0,28
Livello Specialised	0,30

NUOVA ECDL

Livello	PUNTI
Livello Base	0,25
Livello Advanced	0,28
Livello Specialised e Professional	0,30

MICROSOFT

Livello	PUNTI
Livello MCAD o equivalente	0,25
Livello MCSD o equivalente	0,28
Livello MCDBA o equivalente	0,30

EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) **PUNTI 0,30**

IC3 **PUNTI 0,30**

MOUS (Microsoft Office User Specialist) **PUNTI 0,30**

CISCO (Cisco System) **PUNTI 0,30**

PEKIT **PUNTI 0,30**

EIPASS **PUNTI 0,30**

EIRSAF (ordinanza n. 3506 del 10 luglio 2017)

Livello		Punti
EIRSAF Full		0.30
EIRSAF Four		0.25
EIRSAF Green		0.25

B) TITOLI DI SERVIZIO

4.1) Servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in :

a) scuole dell'infanzia statali, nelle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;
b) scuole primarie statali;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali; Istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero; Istituzioni convittuali;

(1) (5) (7),
per ogni anno: **PUNTI 6**
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): **PUNTI 0,50**

4.2) Per il medesimo servizio prestato in:
a) scuole dell'infanzia non statali autorizzate:
b) scuole primarie: non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica: non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;
d) scuole non statali paritarie,
il punteggio è ridotto alla metà.

5) Altro servizio comunque prestato nelle scuole di cui al punto 4.1), nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi C.R.A.C.I.S., servizio prestato come modello vivente (1) (5) (7) (8),
per ogni anno: **PUNTI 1,80**
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 1,80 per ciascun anno scolastico): **PUNTI 0,15**
Nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al punto4.2), il punteggio è ridotto alla metà;

6) Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (1) (5),

per ogni anno: **PUNTI 0,60**

per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico): **PUNTI 0,05**

NOTE ALLA TABELLA DI VALUTAZIONE

(1) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole.

(2) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi, si considerano come conseguiti con la sufficienza.

(3) Si valutano: lauree quadriennali, lauree di 1° livello (triennali), lauree di 2° livello (specialistiche e magistrali).

Sono, altresì, valutabili i diplomi di 1° e 2° livello conseguiti presso i Conservatori di musica e le Accademie di belle arti, purché congiunti a diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado.

Analogamente è valutabile il diploma ISEF in quanto equiparato alla laurea di 1°livello in Scienze delle attività motorie e sportive.

(4) Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero all'attestato di addestramento professionale viene equiparato, ai sensi dell'articolo 6 del decreto interministeriale 14 novembre 1977, il certificato conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato dal Ministero degli Affari Esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero dell' istruzione, dell'università e della ricerca per il personale da inviare all'estero.

(5) Il servizio prestato nelle scuole statali (con contratto a tempo indeterminato o determinato) con rapporto di impiego con gli Enti Locali fino al 31 dicembre 1999 viene equiparato, ai fini dell'attribuzione del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente .

Il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o gli Enti Locali, per tutti i titoli di servizio valutabili ai sensi delle presenti Tabelle di Valutazione, è assegnato per intero, secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli.

(6) Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze di base o avanzate non possono non essere considerati come "attestati di addestramento professionale" e come tale trovare collocazione, solo ai fini della valutazione, nel punto 4 della tabella A/1 allegata al presente decreto per il profilo di assistente amministrativo.

La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i "servizi meccanografici" siano posseduti diplomi o attestati che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti "servizi meccanografici", sempre che tali corsi non siano quelli al termine dei quali sia stato rilasciato un titolo già oggetto di valutazione.

(7) Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, qualora in uno stesso periodo siano prestati servizi diversi, tale periodo, ai fini dell'assegnazione del punteggio, va richiesto dall'aspirante con uno soltanto dei servizi coincidenti. Qualora nel medesimo anno scolastico siano stati prestati servizi che, ai sensi della tabella della valutazione dei titoli danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo attribuibile per quell'anno scolastico non può comunque eccedere quello massimo previsto per il servizio computato nella maniera più favorevole.

16

(8) I servizi prestati come modello vivente sono valutabili, in relazione alla durata effettiva del servizio prestato, anche se prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente.